



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE STRAORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 29/07/2020

N° 18 del 29/07/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020.

L'anno **duemilaventi**, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 19:00, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de Il SINDACO Gilberto Dott. Desiati il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	<u>DESIATI GILBERTO</u>	X	
2	<u>BOVETTO ORAZIO</u>	X	
3	<u>MOSCA MARTINA</u>	X	
4	<u>GRIGUOLO JACOPO</u>		X
5	<u>MANTOVANI MARCO</u>	X	
6	<u>BOLDRIN ENRICA</u>		X
7	<u>TOSO LISA</u>	X	
8	<u>FRACASSETTO ELISA</u>	X	
9	<u>BATTISTINI STEFANO</u>	X	
10	<u>SCHIESARO IRENE</u>	X	
11	<u>BISCUOLA VALERIA</u>	X	

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

E' presente l'assessore esterno Bordin Massimo.

Partecipa **IL SEGRETARIO COMUNALE Luca Morabito**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri FRACASSETTO ELISA, BISCUOLA VALERIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020.

Il Sindaco espone, precisando che a seguito della diffusione del COVID-19 numerose attività sono state chiuse per il *lockdown* imposto dal Ministero. Molte scadenze sono state prorogate a seguito di tale situazione, tra cui la presentazione del bilancio di previsione.

Il piano economico finanziario non è ancora stato predisposto da parte di Ecoambiente, quindi vengono prorogate le tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi nel mese di dicembre e da dilazionare in tre anni.

La proposta contiene la possibilità, per le attività chiuse, di ottenere una agevolazione, dietro presentazione di autodichiarazione e valutazione, da parte degli uffici, del disagio sofferto.

L'ARERA non ha ancora deliberato i metodi tariffari, che poi il Consiglio di bacino dovrà asseverare.

Non seguono altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituiva l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/1013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di*

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché dalla tipologia e dalla destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è differito al 30 giugno 2020.»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«I comuni possono in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 1147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dalla oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario, in quanto non ancora ricevuto da Ecoambiente, e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 38 del 21/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto il vigente regolamento della TARI (componente della IUC) approvato con delibera consiliare n. 20 del 05/08/2014;

Considerato altresì che, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in attuazione dei DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, del D.M. 25 marzo 2020 e dei Decreti del presidente della Giunta Regionale del Veneto sono state sospese le attività di molte aziende industriali, commerciali e di pubblici esercizi causando una grave crisi economica difficile da affrontare;

Visto che l'emergenza sanitaria da covid-19 ha interessato un' ampia fascia della popolazione, in modo diretto con il blocco delle attività produttive ed in modo indiretto per il rallentamento del ciclo economico con contrazione dei redditi, si prevede di riconoscere agevolazioni tariffarie previa richiesta in forma di autocertificazione rappresentando le difficoltà finanziarie del proprio nucleo familiare in conseguenza dell'emergenza covid-19 e valutazione dell'assistente sociale del comune di Villanova del Ghebbo;

Visto l'articolo 26 "Altre riduzione ed esenzioni" del capitolo 4 "Regolamento TARI" del Regolamento IUC, che norma le riduzioni ed esenzioni prevedendo le casistiche, la documentazione da presentarsi e l'apposito modulo di richiesta (comma 3) e prevedendo inoltre che "al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo" (comma 1);

Vista la delibera 158 di Arera del 05 maggio 2020 che disciplina le misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19;

Visto l'acconto del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali erogato ai sensi dell'articolo 106 del DL 34/2020 e ritenuto di limitare le agevolazioni alla quota erogata in acconto (euro 23.043,00), ai fini del rispetto dell'articolo 26 del Regolamento TARI citato;

Ritenuto pertanto di intervenire prevedendo una apposita agevolazione TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai citati provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione e più precisamente una agevolazione della tariffa sulla parte variabile proporzionata ai giorni di chiusura (per effetto dei provvedimenti del Governo e della Regione Veneto e non per iniziativa spontanea) per il periodo in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, previa richiesta-autocertificazione presentata dalle imprese coinvolte dall'obbligo di chiusura;

Stabilito che le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta agevolazione dovranno presentare un'apposita richiesta in forma di autocertificazione, in cui dichiarano di rientrare tra le attività sospese per effetto dei citati decreti, dichiarano il periodo di chiusura nonché il codice Ateco dell'impresa medesima;

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, l'efficacia di tutte le deliberazioni concernenti le aliquote e i regolamenti

della nuova IMU è condizionata all'inserimento sull'apposito portale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (sezione federalismo fiscale) entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Ritenuto di fissare per il pagamento della TARI, le seguenti scadenze:

I^ RATA 30/09/2020

II^ RATA 31/12/2020

III^ RATA 28/02/2021

in quote uguale l'ultima a saldo

Viste le delibere Arera in particolare la delibera n. 57 del 03/03/2020, la delibera n. 158 del 05/05/2020 e la delibera n. 238 del 23/03/2020;

Considerato inoltre che alla data attuale il gestore EcoAmbiente S.r.l. non ha ancora inviato il PEF 2020 a causa del recepimento delle delibere Arera e l'Ente Comune di Villanova del Ghebbo si trova nella necessità di uscire con la bollettazione della TARI per far fronte agli equilibri di cassa dell'Ente.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del responsabile di Area finanziaria;

Acquisito sulla presente proposta il parere del Revisore dei Conti agli atti;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano, sulla proposta di delibera, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	9	
Favorevoli	9	
Contrari	0	
Astenuti	0	
Esito	Approvazione all'unanimità	

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 38 del 21/12/2018, in applicazione di quanto stabilito all'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

- 3) Di dare atto che in forza del regolamento Comunale per la TARI vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 08/08/2014 e s.m.i., verranno applicate le riduzioni e le agevolazioni tariffarie in esso previste;

- 4) Di prevedere per le utenze non domestiche, solo per l'esercizio 2020, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e della Regione Veneto a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, una agevolazione della tariffa sulla parte variabile proporzionata ai giorni di chiusura (per effetto dei provvedimenti del Governo e della Regione Veneto e non per iniziativa spontanea) per il periodo in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, previa richiesta in forma di autocertificazione presentata dalle imprese coinvolte dall'obbligo di chiusura;

- 5) Di prevedere agevolazioni tariffarie previa richiesta in forma di autocertificazione rappresentando le difficoltà finanziarie del proprio nucleo familiare in conseguenza dell'emergenza covid-19 e valutazione dell'assistente sociale del comune di Villanova del Ghebbo;

- 6) Di dare atto che per il versamento della TARI vengono fissate le seguenti scadenze:
I^ RATA 30/09/2020
II^ RATA 31/12/2020
III^ RATA 28/02/2021
in quote uguale l'ultima a saldo

7) Di dare atto che copia della presente delibera, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2020;

8) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line ed in Amministrazione trasparente ;

9) Il presente provvedimento, con separata votazione, unanime, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione:

Consiglieri votanti	9	
Favorevoli	9	
Contrari	0	
Astenuti	0	
Esito	Approvazione all'unanimità dell'I.E.	

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gilberto Dott. Desiati

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Morabito

Firmato digitalmente

COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRO STEFANIA / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente

COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRO STEFANIA / INFOCERT SPA

Firmato digitalmente



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 IN
APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5
DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020.**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune il 10/08/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Responsabile
Ornella Baron / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 IN
APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5
DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020.**

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio Online dal 10/08/2020 al 25/08/2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/08/2020 , ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Inoltre, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Villanova del Ghebbo,
Lì, 20/08/2020

Il Segretario Comunale
Morabito Luca / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

DOTT. MARCO SARTORI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
REVISORE UNICO DEL COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

VERBALE 14/2020

Oggetto: Parere sulla determinazione tariffe rifiuti anno 2020.

Il sottoscritto Dott. Marco Sartori Revisore del Comune di Villanova del Ghebbo (RO);

VISTI

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013;
- il comma 738 della L. 160/2019;
- l'art. 1 comma 169 e 683 della Legge n. 296/2006;
- l'art. 1 comma 683-bis della Legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019;
- l'art. 107 comma 4 e 5 del D.L. n. 18/2020

CONSIDERATI

- il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L. e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2018 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2019;
- la bozza di delibera del Consiglio Comunale con oggetto "DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020" ricevuta in data 24.07.2020;
- la bozza aggiornata di delibera del Consiglio Comunale con oggetto "DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020" ricevuta in data 29.07.2020;
- il vigente regolamento TARI approvato con delibera del consiliare n., 20/2014;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO

- che verranno riconfermate le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 con le relative riduzioni ed agevolazioni previste;
- dell'agevolazione straordinaria, prevista solamente per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, riguardante la parte variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche sospese a seguito di tale avvenimento;
- che nell'ultima bozza di delibera è stata aggiunta un'agevolazione anche per le utenze domestiche, previa richiesta in forma di autocertificazione attestante le difficoltà finanziarie del proprio nucleo familiare e una valutazione dell'assistente sociale dell'Ente;
- che le scadenze per il versamento sono variate da n. 2 rate, menzionate nella precedente bozza, a n. 3 rate precisamente per il giorno 30.09.2020, il giorno 31.12.2020 ed il giorno 28.02.2021; gli importi risulteranno uguali con conguaglio in 3° rata;

TENUTO CONTO

- del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ricevuto in data 27.07.2020, ritenuto valido anche per la nuova proposta nulla variando sul budget per le funzioni fondamentali;

Tutto ciò premesso;

Il Revisore dei Conti esprime

Parere favorevole

Sulla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267.

Fane, 29 luglio 2020

Il Revisore
Dott. Marco Sartori

